

RentaSafe Time

Il piano di pagamento con garanzia

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2017

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 5

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale e contengono le informazioni di base riguardanti il piano di pagamento con garanzia. I diritti e doveri reciproci sono regolati esclusivamente dall'atto contrattuale e dalle rispettive condizioni contrattuali.

Il contratto è soggetto al diritto svizzero.

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. L'indirizzo internet della Basilese Vita SA è www.baloise.ch

2. RentaSafe Time

RentaSafe Time è un prodotto che abbina la sicurezza di un reddito regolare garantito alla possibilità di partecipare a un eventuale andamento positivo dei mercati dei capitali.

Si tratta di un versamento unico che, una volta dedotte le spese di stipula, viene investito in un fondo comune di investimento. I pagamenti pattuiti sono garantiti per tutta la durata contrattuale stabilita, indipendentemente dall'andamento delle borse. In caso di andamento positivo del fondo comune di investimento, oltre alla prestazione garantita può essere versato anche un bonus di performance. Tutti i pagamenti, le spese di garanzia e quelle amministrative sono prelevati dalle quote detenute, a condizione che queste presentino un valore positivo. Anche una volta esaurite le quote disponibili, il pagamento periodico dell'importo pattuito resta garantito fino alla scadenza del contratto.

RentaSafe Time può essere stipulato come piano di pagamento con decorrenza immediata o differita. In caso di piano differito, i pagamenti iniziano allo scadere della fase di accumulazione concordata.

Modalità di pagamento

Il pagamento viene effettuato posticipatamente con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, ossia al termine di ogni periodo di pagamento.

La vostra previdenza ci sta a cuore e ve lo dimostriamo con:

- un reddito regolare garantito
- una protezione del capitale con opportunità di rendimento
- un'elevata flessibilità

Per ulteriori informazioni sul Mondo della sicurezza della Basilese consultare il sito www.baloise.ch

Bonus di performance

Nella fase di pagamento, alla fine di ogni anno contrattuale l'importo delle quote detenute viene confrontato con il capitale di base, ovvero un valore di riferimento precedentemente stabilito. Se l'importo delle quote detenute supera questo valore di riferimento, oltre al pagamento garantito, nell'anno contrattuale successivo verrà corrisposto anche un bonus di performance.

Erosione del capitale

Anche una volta esaurite le quote detenute, il pagamento periodico dell'importo pattuito resta garantito fino alla scadenza del contratto. Se alla scadenza del contratto le quote detenute non sono invece ancora esaurite, queste saranno versate aggiuntivamente.

3. Regime fiscale

Aspetti generali

RentaSafe Time rientra tra le operazioni di capitalizzazione previste dalla legislazione relativa alla vigilanza degli assicuratori. Pertanto, esso è soggetto a un regime fiscale diverso sia da quello applicato a un'assicurazione sulla vita sia da quello di un prodotto bancario. Le seguenti informazioni sul regime fiscale applicabile al contratto si basano sulle disposizioni di legge vigenti al momento della redazione di questo documento informativo e delle condizioni contrattuali, e valide per le persone con domicilio in Svizzera (dati dell'ottobre 2016). La Basilese Vita SA non può garantire l'esattezza e la completezza di queste informazioni, soprattutto in caso di modifiche della legislazione in materia fiscale. Per informazioni sugli aspetti fiscali del contratto, rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Tassa di bollo

L'investimento unico non è soggetto alla tassa federale di bollo sui premi assicurativi.

Imposta sul reddito

I pagamenti si compongono di una quota di rimborso e una di interessi. La quota di interessi rappresenta l'importo eccedente il rimborso dell'investimento unico effettuato. Essa viene comunicata ogni anno e viene tassata insieme agli altri redditi.

Imposta preventiva

La quota di interessi è soggetta all'imposta preventiva che può essere chiesta a rimborso nell'ambito dell'ordinaria dichiarazione fiscale.

Imposta sulla sostanza

Per tutta la durata contrattuale, il valore delle quote detenute è soggetto all'imposta cantonale e comunale sulla sostanza. La Confederazione non preleva imposte sulla sostanza.

4. Investimento

RentaSafe Time viene stipulato effettuando un investimento unico con il quale, all'inizio del contratto, viene finanziato il piano di pagamento per tutta la durata contrattuale.

5. Capitale investito

Il versamento unico iniziale, al netto delle spese di stipula, viene investito in un fondo comune di investimento.

6. Partecipazione alle eccedenze

Il piano di pagamento RentaSafe Time consente di partecipare alla performance del fondo comune di investimento, ma non prevede alcuna partecipazione alle eccedenze della Basilese Vita SA.

7. Inizio del contratto

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale del piano di pagamento desiderato.

Se il cliente accetta il piano di pagamento proposto, può presentare una proposta di stipula per il rispettivo contratto. Tale proposta è una dichiarazione di intenti vincolante, mirata alla stipula di un contratto concreto.

L'accettazione della proposta è a discrezione della Basilese Vita SA. Con essa, il contratto si ritiene stipulato. L'inizio del contratto è stabilito nel rispettivo atto contrattuale.

8. Costituzione in pegno e cessione

Una parte oppure tutti i diritti derivanti dal proprio piano di pagamento possono essere costituiti in pegno o ceduti a terzi.

9. Doveri del proponente

Il proponente è tenuto a rispondere in modo completo e veritiero alle domande della proposta (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina con l'accettazione della stessa. Il mantenimento in essere del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni fatte dal cliente, in quanto la Basilese Vita SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di risposte non veritiere o incomplete.

10. Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- a) i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- b) i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- c) i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- d) le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- e) oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/i soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

11. Diritto di revoca

Fino a quando la proposta non è stata accettata dalla Basilese Vita SA, il cliente può revocarla per iscritto in qualsiasi momento.

12. Diritto di recesso

Una volta stipulato il contratto, la Basilese Vita SA concede un diritto di recesso di 14 giorni.

13. Diritto di disdetta

Le possibilità di disdetta del contratto sono le seguenti:

Chi effettua la disdetta	Motivo della disdetta	Momento della disdetta	Fine del contratto
Cliente	violazione dell'obbligo di informazione precontrattuale (art. 3 LCA)	entro 4 settimane dopo aver preso atto della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione	al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)	entro 4 settimane dopo aver preso atto della violazione	al ricevimento della disdetta da parte del cliente

14. Scioglimento del contratto e pagamento parziale

Il piano di pagamento RentaSafe Time può essere sciolto anticipatamente oppure è possibile richiedere un pagamento parziale delle quote detenute. In questo caso il cliente riceve il provento derivante dalla vendita delle proprie quote del fondo. In caso di pagamento parziale, i rimanenti pagamenti garantiti diminuiscono di conseguenza.

15. Protezione dei dati

Per garantire una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Per l'elaborazione dei dati, la Basilese Vita SA rispetta la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso

Ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Elaborazione dei dati

Per «elaborazione» si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta ed eventualmente dell'atto di morte. Se necessario, la Basilese Vita SA può richiedere informazioni anche a terzi. È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing.

Scambio dei dati

Nell'interesse di tutti i clienti, se necessario la Basilese Vita SA scambia i dati con altri assicuratori e riassicuratori nazionali ed esteri. La Basilese Vita SA deve poter ricorrere alla trasmissione di dati sia all'interno sia all'esterno di Baloise Group. Questo avviene nel rispetto dello scopo contrattuale e di tutte le altre disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

Intermediari

Per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese Vita SA. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto di informazione e di rettifica

Secondo la Legge federale sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

16. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente in base a un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento
- gli obblighi di documentazione.

17. Reclami

In caso di reclami rivolgersi a:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

1. Spiegazione dei termini più importanti

Fase di accumulazione

In caso di piano differito, i pagamenti iniziano allo scadere della fase di accumulazione concordata. La durata contrattuale complessiva è costituita da una fase di accumulazione e una fase di pagamento.

Fase di pagamento

Durante questa fase, al termine di ogni periodo (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) viene effettuato il pagamento prestabilito. In caso di piano di pagamento con decorrenza immediata, la fase di pagamento si estende per l'intera durata contrattuale.

Fondo comune di investimento

Un fondo comune di investimento è un investimento collettivo di capitale gestito da una società di gestione di fondi per conto degli investitori, secondo il principio della ripartizione dei rischi. Gli investitori partecipano al fondo comune di investimento con l'acquisto di quote del fondo. Per quanto concerne RentaSafe Time, la Basilese Vita SA si qualifica come investitrice.

Quote detenute

Le quote detenute corrispondono al valore complessivo delle singole quote assegnate a un contratto. Il valore della singola quota corrisponde al corso di chiusura calcolato dalla società di gestione del fondo.

Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione di una quota corrisponde al corso di chiusura maggiorato di una commissione di sottoscrizione.

Prezzo di riscatto

Il prezzo di riscatto di una quota corrisponde al corso di chiusura al netto della commissione di riscatto.

Capitale di base

Il capitale di base è un valore di confronto rispetto a quello delle quote detenute e rappresenta la base per determinare, da un lato, un eventuale incremento dei pagamenti garantiti al termine della fase di accumulazione in caso di piano di pagamento differito e, dall'altro, per determinare annualmente un eventuale bonus di performance nella fase di pagamento. Il capitale di base corrisponde alla somma di tutti i futuri pagamenti garantiti. Nel corso della durata contrattuale, il capitale di base si riduce quindi dell'importo di ogni singolo pagamento garantito corrisposto.

Spese

All'inizio del contratto insorgono spese per la consulenza e la stipula del contratto (spese di stipula).

Nel corso della durata contrattuale, le spese mensili per la garanzia delle prestazioni (spese di garanzia) e per la gestione del contratto (spese amministrative) vengono prelevate dalle quote detenute.

Atto contrattuale

Nell'atto contrattuale sono riportati e documentati i dati rilevanti per il contratto, in particolare l'importo dell'investimento, l'importo dei pagamenti garantiti e la durata contrattuale. Insieme alle condizioni contrattuali, l'atto contrattuale costituisce parte integrante del contratto.

2. Pagamento garantito

L'importo dei pagamenti garantiti e la durata stabilita sono indicati nell'atto contrattuale.

In caso di piano di pagamento differito, i pagamenti garantiti aumentano se, al termine della fase di accumulazione, le quote detenute superano il capitale di base. In questo caso il pagamento garantito equivale annualmente all'importo delle quote detenute, diviso per gli anni della fase di pagamento. A seguito di un incremento, il capitale di base viene aumentato fino a raggiungere l'importo attuale delle quote detenute.

3. Bonus di performance

In caso di andamento positivo del fondo comune di investimento, oltre alla prestazione garantita, durante la fase di pagamento può essere versato anche un bonus di performance. Il bonus di performance dipende dall'andamento delle quote detenute in rapporto al capitale di base. Se alla fine di un anno contrattuale l'importo delle quote detenute supera il capitale di base, risulta quindi un bonus di performance pari alla metà della differenza tra l'importo delle quote detenute e il capitale di base, per un massimo dell'1% dell'investimento unico iniziale. Il bonus di performance viene ripartito sull'anno contrattuale successivo ed è corrisposto insieme ai pagamenti garantiti.

4. Quote detenute alla fine del contratto

Se al termine della durata contrattuale le quote detenute non sono ancora esaurite, queste saranno corrisposte al contraente.

5. Capitale investito

Il versamento unico iniziale, al netto delle spese di stipula, viene investito in un fondo comune di investimento. I pagamenti garantiti, gli eventuali bonus di performance, le spese mensili di garanzia e quelle amministrative sono prelevati dalle quote detenute. A questo scopo vengono vendute le singole quote del fondo.

Acquisto di quote

Le quote del fondo vengono acquistate al prezzo di emissione maggiorato di eventuali commissioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento e non prima dell'inizio del contratto.

Vendita di quote

Per la vendita di quote del fondo si applica il prezzo di riscatto calcolato alla data di scadenza, meno eventuali commissioni. Se questa data non è un giorno lavorativo, si applica il corso del giorno lavorativo precedente.

Cambio del fondo comune di investimento

Al fine di preservare le prestazioni garantite, la Basilese Vita SA si riserva il diritto di cambiare fondo comune di investimento. Da un eventuale cambio di fondo non deriva alcun diritto per il contraente nei confronti della Basilese Vita SA.

6. Partecipazione alle eccedenze

Il contratto non prevede alcuna partecipazione alle eccedenze della Basilese Vita SA. I bonus di performance sono prestazioni contrattuali che vanno oltre le prestazioni garantite e non dipendono dal risultato dell'esercizio della Basilese Vita SA, bensì dalla performance del fondo comune di investimento.

7. Stipula del contratto

L'accettazione della proposta è a discrezione della Basilese Vita SA. Con essa, il contratto si ritiene stipulato. Il rilascio e la consegna dell'atto contrattuale vale come accettazione della proposta ovvero come stipula del contratto.

8. Diritto di revoca

Fino a quando la proposta non è stata accettata dalla Basilese Vita SA, il contraente può revocarla per iscritto in qualsiasi momento.

9. Diritto di recesso

Una volta stipulato il contratto, la Basilese Vita SA concede un diritto di recesso di 14 giorni. Il termine di recesso è rispettato, se la dichiarazione di recesso viene consegnata alla Posta entro e non oltre il 14° giorno dopo la stipula. Il termine decorre non appena il contraente ha ricevuto l'atto contrattuale o una dichiarazione di accettazione da parte della Basilese Vita SA.

10. Scioglimento del contratto e pagamento parziale

Il contraente può richiedere in qualsiasi momento lo scioglimento completo del contratto o il pagamento di una parte delle proprie quote detenute. In caso di pagamento parziale, i rimanenti pagamenti garantiti diminuiscono di conseguenza. La dichiarazione di scioglimento o la richiesta di pagamento devono essere presentate in forma scritta. Le quote del fondo vengono vendute entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e non prima del termine desiderato dal contraente.

11. Caso di decesso

A meno che il contraente non abbia deciso altrimenti mediante disposizione testamentaria (testamento, contratto successorio), in caso di suo decesso il contratto viene trasferito alla sua comunione ereditaria. I pagamenti saranno trattenuti fino a quando i successori del contraente si saranno identificati e legittimati come tali. In caso di mora del creditore, la Basilese Vita SA non è tenuta a corrispondere interessi moratori per il periodo in cui i pagamenti vengono trattenuti.

12. Costituzione in pegno e cessione

Il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi, in qualsiasi momento, una parte o tutti i diritti derivanti dal proprio piano di pagamento. Affinché la costituzione in pegno e la cessione abbiano validità, sono necessarie la forma scritta, la trasmissione dell'atto contrattuale alla terza parte e una notifica scritta alla Basilese Vita SA.

13. Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Obbligo di notifica

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti

all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Obbligo di collaborazione

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

Notifica alle autorità fiscali

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Soggetto giuridico

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

14. Comunicazioni annuali

All'inizio di ogni anno contrattuale, la Basilese Vita SA informa per iscritto il contraente circa il saldo delle quote disponibili, del capitale di base e, durante la fase di pagamento, del bonus di performance.

15. Avvisi, comunicazioni e dichiarazioni

Sono ritenuti giuridicamente validi gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o residenza fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante residente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni alla Basilese Vita SA devono essere inviati per iscritto alla sede centrale a Basilea.

Anche eventuali modifiche di indirizzo o del nominativo devono essere comunicate tempestivamente alla Basilese Vita SA.

16. Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

17. Diritto applicabile e foro competente

Il contratto e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto o ad esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto.

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch